

## “SCHEMA DI CONVENZIONE”

### CONVENZIONE

#### TRA

**PUGLIA SVILUPPO S.P.A.**, con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito “**Puglia Sviluppo**”) per il quale interviene l’Avv. Grazia D’Alonzo, nata a [•]il [•], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma come conferiti dall’Assemblea del Socio unico del [•];

#### E

(2) **BANCA [•]**, con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il “**Soggetto Finanziatore**”) per la quale interviene [•];

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- A. la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l’accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.;
- B. tali interventi vengono eseguiti in particolare mediante l’impiego delle risorse del “Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI”, istituito con delibera della Giunta Regionale n. 1997 del 06/11/2018, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite “Tranched cover”);
- C. in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate;
- D. in data [•], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d’ora in poi Avviso);

- E. il Soggetto Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all'Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento [•];
- F. per le finalità del suddetto Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a € 64.000.000 (sessantaquattromilioni/00).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 (PREMESSE ED ALLEGATI)**

- 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2 (LEGGE APPLICABILE)**

- 1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

### **Articolo 3 (DEFINIZIONI)**

- 1. Ai fini del presente Accordo, e in coerenza con l'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:
  - a. **Accordo Convenzionale:** indica il presente accordo convenzionale.
  - b. **Convenzione Soggetto Finanziatore-Confidi:** accordo convenzionale sottoscritto tra il soggetto finanziatore ed il Confidi.
  - c. **Aiuto:** ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso, all'art. 15.
  - d. **Cash Collateral Junior:** indica le risorse finanziarie del Fondo che Puglia Sviluppo costituirà in pegno a favore del Soggetto Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio.
  - e. **Cash Collateral Mezzanine:** indica le somme che verranno eventualmente costituite in pegno dal Confidi a favore del Soggetto Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale Tranche mezzanine del Portafoglio.
  - f. **Comunicazione di Costituzione del Portafoglio:** indica la comunicazione del Soggetto Finanziatore, redatta secondo il modello allegato al presente Accordo sub E (*Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio*), che verrà inviata, entro 30 giorni dal termine del Periodo di Ramp-Up, a Puglia Sviluppo, ai sensi dell'articolo 5.1 del presente Accordo.

- g. **Conto Vincolato Puglia Sviluppo – Risk Sharing Loan 2014/2020:** indica il conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo e da quest'ultima acceso presso il Soggetto Finanziatore, sul quale verrà depositata la dotazione finanziaria.
- h. **Conto Vincolato Confidi:** indica il conto corrente bancario intestato a Confidi e da quest'ultimo acceso presso il Soggetto Finanziatore, sul quale verrà depositato il *Cash Collateral Mezzanine*. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa di finanza.
- i. **Conto Vincolato Puglia Sviluppo - Tranched Cover 2014/2020:** indica il conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo e da quest'ultima acceso presso il Soggetto Finanziatore, sul quale verrà depositato il *Cash Collateral Junior*. Il Conto Vincolato Puglia Sviluppo - Fondo Regionale Tranched Cover 2014/2020 dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa di garanzia.
- j. **Contratto di Pegno del Cash Collateral Junior:** indica il contratto che sarà stipulato, tra le Parti, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Junior, all'atto della prestazione del medesimo *Cash Collateral Junior*, secondo lo schema di cui all'allegato C (Schema di Pegno) del presente Accordo, fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.
- k. **Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine:** indica il contratto che sarà eventualmente stipulato, tra il Confidi e il Soggetto Finanziatore, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, per la Costituzione del pegno sul *Cash Collateral Mezzanine*, all'atto della prestazione del medesimo Cash Collateral Mezzanine.
- l. **Credit Risk management:** indica la funzione del soggetto proponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito.
- m. **Data di Costituzione del Cash Collateral Junior:** indica la data in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell'Avviso, verrà costituito il *Cash Collateral Junior* e sottoscritto il Contratto di Pegno.
- n. **Data di Costituzione del Cash Collateral Mezzanine:** indica la data di sottoscrizione del contratto di pegno a garanzia della eventuale Tranche mezzanine, che dovrà cadere almeno un giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*.
- o. **Dotazione finanziaria:** investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario, al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi sono restituiti all'investitore pubblico.
- p. **Finanziamento in default:** indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte del destinatario finale, sia qualificato come attività finanziaria deteriorata, (secondo le procedure del Soggetto Finanziatore) secondo quanto disposto dalla

Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30.7.2008 e successivi aggiornamenti e, in particolare, dalle disposizioni ivi contenute nel capitolo B.2 (Qualità del Credito) **Finanziamenti**: indica i finanziamenti concessi ai destinatari finali dal Soggetto Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio.

- q. **Fondo**: indica lo strumento finanziario denominato "Fondo Finanziamento del Rischio 2014/2020", istituito con DGR 1997 del 6/11/2018
- r. **Destinatari finali**: indica le PMI beneficiarie dei finanziamenti a valere sul presente avviso. In particolare per PMI si intendono le micro, le piccole e le medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003
- s. **Imprese In Difficoltà**: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.
- t. **Istanza di partecipazione**: indica la domanda presentata dal Soggetto Finanziatore a Puglia Sviluppo in data [•].
- u. **Periodo di Ramp-Up**: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.
- v. **Portafoglio di esposizioni creditizie**: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Soggetto Finanziatore a suo insindacabile giudizio aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica (Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"; Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n. 648/2012) così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio. **Proposta di Accordo di Portafoglio**: indica la proposta economica sottoscritta dal Soggetto Finanziatore, originariamente allegata alla relativa Istanza di partecipazione e riportata in allegato al presente Accordo sub B (Proposta di Accordo di Portafoglio).
- w. **Regolamento de minimis**: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.
- x. **Testo Unico Bancario**: il Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993.
- y. **Tranche junior**: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.
- z. **Tranche mezzanine**: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.
- aa. **Tranche senior**: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.
- bb. **Write-off**: indica l'operazione contabile di cancellazione del credito.

#### Articolo 4

##### (OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Puglia Sviluppo e il Soggetto Finanziatore, al fine di dare compimento all'intervento regionale di cui in premessa e, quindi, all'impiego in

concreto delle risorse a valere sul Fondo, con la concessione di finanziamenti in favore delle PMI, costituenti il Portafoglio, secondo quanto previsto nell'Avviso;

2. L'intervento sarà attuato, per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A., secondo le seguenti modalità:

- a) (*eventuale*) il conferimento di una dotazione finanziaria in favore del Soggetto Finanziatore, per una quota pari al 30%, in caso di partecipazione di confidi, ovvero al 20%, senza l'intervento di confidi, del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 30%, ovvero al 20% dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato. La dotazione finanziaria in giacenza sarà remunerata al tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 per cento. In nessun caso la remunerazione potrà essere negativa;

la costituzione in pegno di un *Junior Cash Collateral*, che sarà depositato presso il Soggetto Finanziatore, remunerato a un tasso pari all'Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 per cento. In nessun caso la remunerazione potrà essere negativa. (*eventuale*) In caso di conferimento della dotazione finanziaria, la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate sulla quota residua del 70% ovvero dell'80% del portafoglio di esposizioni creditizie di cui alla lettera a.

## **Articolo 5 (COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO)**

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo, il Soggetto Finanziatore si impegna a comunicare a Puglia Sviluppo l'avvio del Periodo di Ramp-up;

2. Entro:

- i. il 30/11/2019 dovrà essere completata la costituzione almeno del 15% dell'importo complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie di cui all'Art.8 comma 6.
- ii. il 30/11/2020 dovrà essere completata la costituzione del 100% dell'importo complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie.

Ove entro il termine individuato alla lettera ii, l'operatore dimostri di aver completato la costituzione almeno del 64% dell'importo complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie di cui all'Art.8 comma 6, potrà essere concessa da Puglia Sviluppo una proroga per il termine della fase di ramp-up fino al 30/06/2021

3. Il Soggetto Finanziatore si impegna a comunicare a Puglia Sviluppo, entro 30 giorni dalla chiusura del Periodo di Ramp-Up, le informazioni relative al Portafoglio, specificando la suddivisione del Portafoglio in Tranche senior, eventuale Tranche mezzanine e Tranche

junior, inviando la relativa Comunicazione di Costituzione del Portafoglio, secondo l'allegato E (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio) al presente Accordo. Il Soggetto Finanziatore si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio e dichiara in questa sede che:

- a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispetteranno le caratteristiche di cui all'Avviso;
  - b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio saranno rispettate nell'erogare i Finanziamenti;
  - c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti saranno rispettati.
4. Qualora il Soggetto Finanziatore, entro il termine di cui al comma 5.2, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo previsto dall'Avviso, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria e del *Junior Cash Collateral*.

#### **Articolo 6 (TRASFERIMENTO DELLE RISORSE)**

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo Convenzionale, Puglia Sviluppo procede a depositare la Dotazione finanziaria sul Conto corrente intestato a "Puglia Sviluppo S.p.a. – Risk Sharing Loan 2014/2020", ovvero lo *Junior Cash Collateral* sul conto corrente intestato a "Puglia Sviluppo S.p.a. – Tranched Cover 2014/2020", accesi presso il Soggetto Finanziatore secondo le seguenti modalità:
  - l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario;
  - successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
    - i. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
    - ii. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile.

2. Gli interessi, come fissati nell'art. 4, che maturano sul predetto conto, sono calcolati trimestralmente.

#### **Articolo 7 (COSTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL JUNIOR)**

1. Le somme accreditate, per porzioni, sul Conto corrente Puglia Sviluppo - Fondo Tranched Cover 2014/2020" saranno costituite in pegno, a favore del Soggetto Finanziatore, a garanzia delle eventuali prime Perdite dell'intero Portafoglio registrate nel periodo di Ramp-up, con esclusione della quota di rischio imputabile alla eventuale dotazione finanziaria (20% o 30% in caso di partecipazione dei confidi) così come previsto dall'art. 4 dell'Avviso.
2. Il Pegno sarà confermato contestualmente ad ogni porzione depositata secondo le modalità previste all'art. 6.1, e pertanto le Parti confermeranno il pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari alla Tranche junior del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate al Soggetto Finanziatore ai sensi di quanto previsto nell'art. 6.1, a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel periodo di Ramp-up. L'eventuale maggior importo è liberato dal Soggetto Finanziatore a favore di Puglia Sviluppo.
3. La garanzia può essere escussa dal Soggetto Finanziatore nel rispetto dei presupposti e con le medesime forme e modalità previste dal presente Accordo e dal Contratto di Pegno.
4. Come previsto nell'Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a "Puglia Sviluppo Fondo Tranched Cover 2014/2020" maturano trimestralmente interessi in favore di Puglia Sviluppo, almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 per cento.
5. Puglia Sviluppo S.p.A. potrà aumentare la dotazione del Fondo per la costituzione di ulteriori portafogli di esposizioni creditizie, con le medesime modalità previste dall'Avviso.

#### **Articolo 8 (RESTITUZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA)**

1. La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
2. A tal fine, il Soggetto Finanziatore provvederà semestralmente a versare sul c/c di Tesoreria del Fondo successivamente comunicato da Puglia Sviluppo un importo pari al 30% ovvero al 20% della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti *in bonis* sottostanti;

3. Il Soggetto Finanziatore ha l'onere di dimostrare la transazione di cui al precedente comma, inviando l'opportuna documentazione contabile di supporto.
4. In caso di Default, sarà cura del Soggetto Finanziatore avviare le procedure di recupero per l'intero ammontare della perdita.
5. In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero, proporzionalmente al contributo del Fondo, per la parte eventualmente recuperata;
6. Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei *write-off* imputabili alla quota di dotazione finanziaria (30% ovvero 20%);
7. Il Soggetto Finanziatore potrà decidere, previa comunicazione a Puglia Sviluppo, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default;
8. Nei casi previsti al comma che precede, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo;
9. In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto a restituire, anticipatamente e in un'unica soluzione, la dotazione finanziaria per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti;
10. Il comma 9 precedente non si applica alle cessioni effettuate ai sensi della Legge n. 130/99 (come modificata con il decreto-legge n.50 del 24 aprile 2017);
11. Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti rientrano nella disponibilità del Fondo.
12. Come previsto nell'Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a "Puglia Sviluppo – Risk Sharing Loan" maturano trimestralmente interessi in favore di Puglia Sviluppo, almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 per cento.

#### **Articolo 9 (RECUPERO CREDITI)**

1. In caso di Default del singolo finanziamento, il Soggetto finanziatore adotta azioni di recupero conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni, anche relativamente alla dotazione finanziaria ed alla eventuale garanzia escussa di cui ai precedenti Artt. 3 e 4.
2. Gli importi recuperati dal Soggetto finanziatore (al netto di eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) a valere sul *Junior Cash Collateral* e sul Risk Sharing Loan sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra l'intermediario finanziario ed il Fondo.



3. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, Puglia Sviluppo S.p.A. mantiene, comunque, il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate con riferimento sia alla Dotazione finanziaria sia al *Junior Cash Collateral*.
4. Con riferimento al recupero del pegno si fa specifico rinvio a quanto disciplinato nel c.d. *Contratto di Pegno*.

## **TITOLO II: OBBLIGHI E ATTIVITÀ**

### **Articolo 10**

#### **(OBBLIGHI INFORMATIVI DEL SOGGETTO FINANZIATORE)**

1. **(eventuale)** Entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione dell'eventuale *Cash Collateral Mezzanine*, il Soggetto Finanziatore dovrà darne notizia a Puglia Sviluppo.
2. A partire da 30 giorni successivi al termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Soggetto Finanziatore dovrà inviare a Puglia Sviluppo flussi informativi trimestrali ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 e del Regolamento UE n. 964/2014, che identifichino:
  - le informazioni anagrafiche relative a ciascun destinatario finale finanziato e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata nell'Avviso, distinta per investimenti in attivi materiali ed immateriali e sostegno al circolante;
  - i principali dati contabili dei destinatari finali finanziati;
  - la classe di merito creditizio attribuita ai destinatari finali al momento della concessione del finanziamento;
  - le condizioni economiche, espresse in termini di spread, T.A.N. ed eventuale T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;
  - i Finanziamenti rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali Finanziamenti in default, così come definiti nell'Avviso;  
ogni evento inerente l'andamento del finanziamento e del destinatario finale finanziato, rilevante ai fini della attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso le risorse del Fondo.
  - alla presentazione di ogni altra necessaria informazione a Puglia Sviluppo S.p.A.
3. In relazione alla Proposta di Accordo di Portafoglio, il Soggetto Finanziatore dovrà:
  - a) prontamente informare Puglia Sviluppo di ogni inadempimento a tale Proposta, specificando anche la natura dell'inadempimento;

- b) informare Puglia Sviluppo di ogni proposta di modifica inerente il Portafoglio, al fine di richiedere il preventivo consenso a concludere tale modifica.
4. Il Soggetto Finanziatore dovrà trasmettere le informative e le reportistiche qui previste in formato elettronico.

**Articolo 11**  
**(ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ)**

1. Durante il Periodo di Ramp-Up, il Soggetto Finanziatore dovrà svolgere le attività promozionali e di pubblicità ed in particolare:
  - a) informativa generalizzata alle Imprese (circolari, newsletter, sito internet, convegni territoriali congiunti eventualmente con il Confidi);
  - b) selezione di imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio;
  - c) contatto diretto con le imprese selezionate.
2. Il Soggetto Finanziatore dovrà garantire a Puglia Sviluppo, che sulla documentazione riguardante le attività promozionali e l'erogazione del finanziamento (ad es. contratto di finanziamento, domanda di accesso al finanziamento, ecc..) sia riportata: "Fondo Finanziamento del rischio a valere sul POR FESR FSE 2014-2020.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 12**  
**(VERIFICHE E CONTROLLI)**

1. Il Soggetto Finanziatore è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Puglia Sviluppo per verificare l'esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'Avviso.
2. Puglia Sviluppo e/o la Regione Puglia svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Soggetto Finanziatore in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti.

**Articolo 13**  
**(STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE)**

1. Per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e da qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, il Soggetto Finanziatore provvede con le strutture e le risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell'esercizio delle attività di cui all'Avviso e al presente Accordo, il Soggetto Finanziatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dal presente Accordo e comunque dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa.

#### **Articolo 14 (DURATA)**

1. Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 31/12/2031.
2. Se, alla data di scadenza, sussistano Finanziamenti in fase di contestazione, giudiziale o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle relative procedure di recupero, ovvero ancora alla rinuncia delle medesime azioni di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior*, a copertura della Tranche Junior, verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contestazione, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default, valore da calcolare alla data di scadenza indicata nel comma che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

#### **Articolo 15 (INEFFICACIA DELLA GARANZIA)**

1. Non sarà possibile escutere la garanzia di portafoglio nel caso in cui il Soggetto Finanziatore non abbia verificato le condizioni richiamate all'articolo *6-Finalità dei finanziamenti che compongono il portafoglio* e all'articolo *7-Esclusioni* dell'Avviso.
2. Le risorse recuperate ai sensi del precedente comma 1 tornano nella disponibilità del Fondo.

**Articolo 16**  
**(RISOLUZIONE)**

1. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Soggetto Finanziatore. Puglia Sviluppo potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) sopravvenuta insussistenza da parte del Soggetto Finanziatore dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;
  - b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente Accordo;
  - c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Soggetto Finanziatore;
  - d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
  - e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo;
  - f) inosservanza del Codice Etico di Puglia Sviluppo.
2. La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Puglia Sviluppo al Soggetto Finanziatore mediante Posta Elettronica Certificata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti. In qualsiasi caso di risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i Finanziamenti in default alla data di risoluzione e sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 14 del presente Accordo.

**Articolo 17**  
**(RESPONSABILITÀ)**

1. Il Soggetto Finanziatore solleva Puglia Sviluppo da ogni responsabilità e terrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessi e/o derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, da parte del Soggetto Finanziatore, e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Soggetto Finanziatore sarà l'unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Soggetto Finanziatore (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi del presente Accordo.

## **Articolo 18**

### **(DISCIPLINA DEGLI AIUTI E DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO)**

1. L'elemento del Risk Sharing Loan, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 e, in particolare, secondo il metodo riportato nell'Avviso (Cfr. Appendice 1);
2. L'elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, determinato in termini di ESL, in maniera conforme con l'art. 4 del Regolamento UE n. 1407/2013, è calcolato sulla base della disciplina di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 e, in particolare, secondo il metodo riportato nell'Avviso (Cfr. Appendice 2);
3. La garanzia ed il prestito con condivisione del rischio sottostanti l'intervento del Fondo sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, Allegati II e III, la cui applicazione garantisce la conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) ed al Regolamento regionale 15/2014, relativi alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis);
4. La copertura fornita dal Fondo per le perdite su tranche junior sarà pari all'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti;
5. La eventuale copertura fornita dai Confidi per le perdite su tranche mezzanine sarà al massimo pari all'80% delle perdite registrate su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.
6. Puglia Sviluppo e il Soggetto Finanziatore definiranno di comune accordo le procedure per il rispetto della disciplina relativa al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) di cui alla Legge n. 234/2012, articolo 52, e del Regolamento 115/2017.

## **Articolo 19**

### **(CUMULO)**

1. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso (aiuti de minimis) può essere cumulato con altri aiuti "de minimis" a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino l'importo di € 200.000, nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione<sup>1</sup> fino a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore

2. Gli aiuti di cui al comma 19.1 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

## **Articolo 20 (COMUNICAZIONI)**

1. Qualsiasi comunicazione o avviso da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, tramite posta elettronica certificata (eventualmente anche senza firma digitale) , e prenderà efficacia dalla ricezione della stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:
  - i. se a Puglia Sviluppo: [•];
  - ii. se al Soggetto Finanziatore: [•].

## **Articolo 21 (TUTELA DELLA PRIVACY)**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo;
2. Con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si precisa quanto segue:
  - Il Titolare dei Suoi dati è Puglia Sviluppo S.p.a., con sede legale in Modugno, Via delle Dalie - Zona Industriale.
  - Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") della Società è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica rbagnardi@pugliasviluppo.it ovvero finanziamentodelrischio@pec.it ovvero scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali presso la sede suindicata le finalità cui sono destinate i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi; tutti i dati personali a Lei

---

(«de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

riferiti vengono, pertanto, utilizzati esclusivamente per dare esecuzione a specifici obblighi normativi inerenti la procedura di gara.

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa.
- Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
- Per le finalità connesse alla procedura di gara, i dati saranno utilizzati per tutta la durata delle operazioni di gara e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi ad essa e saranno conservati per un periodo di 10 anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e, in ogni caso, per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti.
- Per perseguire le finalità sopra riportate, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dal nostro personale coinvolto nel procedimento, al quale comunque sono state fornite le istruzioni per il trattamento e che si sono impegnati alla riservatezza. Inoltre potrebbe essere necessario comunicare i dati a soggetti o categorie di soggetti quali:
  - il personale interno di Puglia Sviluppo coinvolto nel procedimento;
  - le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90;
- E' possibile in qualsiasi momento, contattare il RPD ai recapiti sopra indicati per conoscere l'elenco dei Responsabili e per esercitare i seguenti diritti: revocare il consenso, chiedere l'accesso ai suoi dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi se trattati in violazione della legge, opporsi al loro utilizzo, ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all'autorità di controllo.

## **Articolo 22 (VARIE)**

1. Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.
2. Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del

presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

3. In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.
4. Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Soggetto Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Soggetto Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.
5. È fatto divieto al Soggetto Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.
6. Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

### **Articolo 23 (CODICE ETICO)**

1. Il Soggetto Finanziatore si obbliga a operare l'attività, oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da PUGLIA SVILUPPO che dichiara di conoscere e accettare per averne preso visione dal sito internet [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu).  
Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà a PUGLIA SVILUPPO di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto.

### **Articolo 24 (GERARCHIA DELLE FONTI)**

1. In caso di contrasto, prevarranno le norme dell'Avviso e dei relativi allegati.

### **Articolo 25 (TASSE, COSTI E SPESE)**



1. Qualsiasi costo, imposta, tassa o onere direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo o comunque connessi all'esecuzione dello stesso, sono a carico del Soggetto Finanziatore.
2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

**Articolo 26**  
**FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

PER Puglia Sviluppo:

PER IL SOGGETTO FINANZIATORE:

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*



**Allegati allo schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Soggetto Finanziatore**

**Allegato A: Avviso**

**Allegato B: Proposta di Accordo di Portafoglio**

**Allegato C: Schema di Pegno**

**Allegato D: Schema di conferma di Pegno**

**Allegato E: Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio**

**Allegato C dello schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Soggetto Finanziatore  
"SCHEMA DI PEGNO"**

**CONTRATTO DI PEGNO (Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art.  
15 del DPR 29/09/1973 n. 601)**

**Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [•], in data [•],**

**TRA**

(1) **PUGLIA SVILUPPO S.P.A.**, con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito, "**Puglia Sviluppo**" o il "**Costituente**") per il quale interviene l'Avv. Grazia D'Alonzo, nata a [•] il [•], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma come conferiti dall'Assemblea del Socio unico del [•];

**E**

(2) **BANCA [•]**, con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il "**Soggetto Finanziatore**") per la quale interviene [•].

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

**PREMESSO CHE**

- A. la Regione Puglia ha previsto interventi destinati a facilitare l'accesso delle PMI al mercato del credito, attraverso la messa a disposizione di strumenti di ingegneria finanziaria affidati alla gestione di Puglia Sviluppo S.p.A.;
- B. tali interventi vengono eseguiti in particolare mediante l'impiego delle risorse del "Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI", istituito con delibera della Giunta Regionale n. 1997 del 06/11/2018, quale strumento di partecipazione al rischio di credito e di garanzia a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover");
- C. in relazione a tali finalità di intervento, Puglia Sviluppo ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, sulla base delle migliori proposte operative presentate;

- D. in data [•], Puglia Sviluppo ha emanato detto Avviso pubblico, allegato al presente Accordo sub A (d'ora in poi Avviso);
- E. il Soggetto Finanziatore ha presentato Istanza di Partecipazione all'Avviso e Dichiarazioni a corredo, superando la medesima selezione, giusta provvedimento [•];
- F. in data [•] Puglia Sviluppo ha stipulato la Convenzione, secondo quanto previsto nell'Avviso;
- G. In data [•], il Soggetto Finanziatore ha inviato a Puglia Sviluppo la Comunicazione di avvio della fase di ramp up di cui alla citata Convenzione, per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•];
- H. il Confidi ha costituito a favore del Soggetto Finanziatore l'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* a copertura delle Perdite registrate sull'eventuale Tranche Mezzanine del Portafoglio;
- I. le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 (DEFINIZIONI)**

- 1. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle Definizioni ed al loro significato di cui all'Avviso.
- 2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:
  - a. **“Comunicazione di Addebito o Accredito”** indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato B del presente atto, inviata dal Soggetto Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7;
  - b. **“Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione”** indica la comunicazione conforme al modello di cui all'allegato C, del presente atto, inviata dal Soggetto Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7;
  - c. **“Comunicazione di Escussione”** indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'allegato D del presente atto, inviata dal Soggetto Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 4;
  - d. **“Perdita”** indica, in relazione a un Finanziamento in default, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 575/2013, la "perdita attesa" o "EL", il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione nell'orizzonte temporale di un anno a seguito del potenziale

default di una controparte o in caso di diluizione e l'importo dell'esposizione al momento del default.

## **Articolo 2 (COSTITUZIONE DEL PEGNO)**

1. Puglia Sviluppo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Soggetto Finanziatore, la somma di euro [•] costituente il "*Cash Collateral Junior*", depositata sul conto corrente IBAN [•] aperto presso il Soggetto Finanziatore.
2. É onere del Soggetto Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170;
3. É onere del Soggetto Finanziatore effettuare le notifiche eventualmente necessarie a rendere il presente pegno opponibile ai terzi.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell'articolo 2.1 non confluiranno nel *Cash Collateral Junior* e saranno corrisposti a Puglia Sviluppo con cadenza annuale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno.
5. Puglia Sviluppo non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Soggetto Finanziatore.

## **Articolo 3 (OBBLIGAZIONI GARANTITE)**

1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell'80% di ciascuna Perdita registrata dal Soggetto Finanziatore a valere sulla Tranche junior, al netto dell'eventuale quota di dotazione finanziaria conferita da Puglia Sviluppo (Risk Sharing Loan) con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti di cui all'allegato A del presente contratto di pegno (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo).
2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ.

## **Articolo 4 (ESCUSSIONE DEL PEGNO)**

1. Il pegno potrà essere escusso dal Soggetto Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento a valere sulla Tranche junior, a seguito di inadempimento da parte

dell'Impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Soggetto Finanziatore) quale Finanziamento in default (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e la medesima declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.

2. Il Soggetto Finanziatore procederà all'escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in default, prelevando dal *Cash Collateral Junior* per un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Soggetto Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il *Cash Collateral Junior*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita.
3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Soggetto Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del *Cash Collateral Junior* in relazione al Finanziamento in default interessato, restando inteso che il *Cash Collateral Junior* non potrà essere addebitato per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Soggetto Finanziatore.
4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Soggetto Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Puglia Sviluppo mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione (Allegato D). Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Puglia Sviluppo abbia formulato rilievi, il Soggetto Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Soggetto Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dal Soggetto Finanziatore ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.
5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Puglia Sviluppo potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Soggetto Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale.
6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.

**Articolo 5**  
**(PROCEDURE DI RECUPERO)**

1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Soggetto Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in default, anche per la quota relativa alla garanzia escussa, in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Junior* e a ripianare le Perdite subite dal Soggetto Finanziatore, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.
2. Una volta che il Soggetto Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in default, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Puglia Sviluppo potrà richiedere al Soggetto Finanziatore di esercitare, nell'interesse di Puglia Sviluppo, ulteriori azioni di recupero contro l'Impresa inadempiente.
3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere:
  - a) che il Soggetto Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell'interesse di Puglia Sviluppo o
  - b) che Puglia Sviluppo si surroghi nei diritti del Soggetto Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in default e che il Soggetto Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Puglia Sviluppo. Le somme recuperate dal Soggetto Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell'interesse di Puglia Sviluppo spetteranno interamente a quest'ultima.

**Articolo 6**  
**(DICHIAZIONI E IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE)**

1. Il Soggetto Finanziatore dichiara a Puglia Sviluppo quanto segue:
  - 1.1. i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all'Avviso sono stati interamente rispettati;
  - 1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio;
  - 1.3. il contratto di pegno concluso con il Confidi in relazione all'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* ha (i) le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, per le garanzie tranced cover e (ii) termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, *mutatis mutandis*, equivalenti a quelli di cui al presente contratto;

- 1.4. Il pegno costituito ai sensi del precedente paragrafo è valido ed efficace;
- 1.5. i contratti che regolano i Finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul *Cash Collateral Junior* venga meno.
2. Il Soggetto Finanziatore si impegna verso Puglia Sviluppo a:
  - 2.1. procedere all'escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4;
  - 2.2. condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Puglia Sviluppo seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.;
  - 2.3. liberare il pegno costituito sull'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, mutatis mutandis, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite del pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine*, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale;
  - 2.4. non concordare modifiche al pegno costituito sull'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* in termini tali da contraddire con i principi stabiliti nella Convenzione e nell'Avviso.
3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2, con riferimento a un qualsiasi Finanziamento, sarà causa di inefficacia della garanzia pignorizia, a valere sul *Cash Collateral Junior*, in relazione ad ogni specifico Finanziamento.
4. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.3 e 6.1.4 o la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente contratto a valere sull'intero importo del *Cash Collateral Junior*.

#### **Articolo 7**

#### **(ULTERIORI IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE)**

1. Il Soggetto Finanziatore si impegna nei confronti di Puglia Sviluppo a:
  - 1.1. informare Puglia Sviluppo della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;
  - 1.2. informare Puglia Sviluppo di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito;



- 1.3. informare Puglia Sviluppo del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;
- 1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Puglia Sviluppo concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS, a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in default, svolte per proprio conto e/o in nome o per conto di Puglia Sviluppo;
- 1.5. comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;
- 1.6. promuovere, anche nell'interesse di Puglia Sviluppo, ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti, per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stata escusso il *Cash Collateral Junior*;
- 1.7. comunicare a Puglia Sviluppo le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero, anche in nome e/o per conto di Puglia Sviluppo;
- 1.8. comunicare a Puglia Sviluppo qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente contratto;
- 1.9. successivamente all'eventuale surroga di Puglia Sviluppo nei diritti vantati dal Soggetto Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Puglia Sviluppo tutta la documentazione relativa Finanziamento in default oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Soggetto Finanziatore nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Puglia Sviluppo (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda al Soggetto Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Puglia Sviluppo, il Soggetto Finanziatore dovrà inviare a Puglia Sviluppo:
  - a. la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre,
  - b. aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in default, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

## **Articolo 8 (EFFICACIA)**

1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, ovvero fino al completamento o alla rinuncia da parte del Soggetto Finanziatore e di

Puglia Sviluppo delle procedure di recupero di cui all'articolo 5, ovvero ancora allo scadere dell'Accordo Convenzionale.

2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, giudiziale e/o stragiudiziale, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default, ovvero sussistano Finanziamenti in default, il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all'esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della Tranche Junior verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in default ovvero dei Finanziamenti in default, valore che verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

#### **Articolo 9 (SPESE)**

1. Gli oneri e le spese connessi alla stipula del presente contratto sono a carico del Soggetto Finanziatore.
2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

#### **Articolo 10 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari.

---

Per Puglia Sviluppo S.p.A.

---

Per il Soggetto Finanziatore

ALLEGATO A dello Schema di Pegno. FINANZIAMENTI

Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

<b>Numero Direzione Generale (NDG)</b>	<b>Ragione sociale e Codice fiscale</b>	<b>N. iscrizione Registro imprese</b>	<b>Importo del finanziamento (€)</b>	<b>Finalità del finanziamento</b>

ALLEGATO B dello Schema di Pegno

COMUNICAZIONE DI ADDEBITO O ACCREDITO

Spettabile

[Puglia Sviluppo]

[•]

Attenzione [•]

[Luogo, data]

Egredi Signori,

**Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]**

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del contratto di pegno tra noi concluso in data [•] (il "Contratto").

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•] di euro [•]]; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad euro [•].

Cordiali saluti.

---

[•]

ALLEGATO C dello Schema di pegno.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE

Spettabile

[Puglia Sviluppo]

[•]

Attenzione [•]

[Luogo, data]

Egregi Signori,

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del contratto di pegno (il "Contratto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•] (il "Contratto di Finanziamento")].

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul *Cash Collateral Junior* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

---

[•]

ALLEGATO D dello Schema di Pegno.

COMUNICAZIONE DI ESCUSSIONE

INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A PUGLIA SVILUPPO IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Estremi dell'Impresa e del Finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'Impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior*, importo stimato della futura perdita.

**Allegato E dello schema di Convenzione tra Puglia Sviluppo S.p.A. - Soggetto Finanziatore**

**SCHEMA DI**

**CONFERMA DI CONTRATTO DI PEGNO**

**(Acquisire data certa con timbro postale)**

**CONFERMA DI CONTRATTO DI PEGNO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI SUPERIORI A 18**

**MESI**

**(Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art. 15 del DPR 29/09/1973  
n. 601)**

**Il presente CONTRATTO DI PEGNO è stipulato a [•], in data [•],**

**TRA**

(1) **PUGLIA SVILUPPO S.P.A.**, con sede legale in MODUGNO (BA) - Zona Industriale via delle Dalie angolo via delle Petunie, capitale sociale pari a euro 3.499.540,88 , interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 01751950732 (di seguito, "**Puglia Sviluppo**" o il "**Costituente**") per il quale interviene l'Avv. Grazia D'Alonzo, nata a [•] il [•], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri di rappresentanza e firma come conferiti dall'Assemblea del Socio unico del [•]:

**E**

(2) **BANCA [•]**, con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il "**Soggetto Finanziatore**") per la quale interviene [•].

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

**PREMESSO CHE**

- A. in data [•] le Parti hanno sottoscritto una convenzione per regolare i reciproci rapporti sull'utilizzo di un fondo di garanzia, gestito da Puglia Sviluppo, denominato "Fondo Tranché Cover 2014/2020" (di seguito "Accordo Convenzionale");
- B. in data [•], ai sensi dell'art. 8 della citata Convenzione, Puglia Sviluppo ha costituito in pegno, in favore della Banca, il *Cash Collateral Junior*, secondo le modalità ivi indicate;

- C. in data [•], la Banca ha dato comunicazione a Puglia Sviluppo della definitiva costituzione del Portafoglio per l'importo complessivo di [•], in conformità a quanto previsto nell'Avviso e nella Convenzione;
- D. le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, intendono dare esecuzione alla detta Convenzione, mediante conferma del Pegno del [•] di avvio del portafoglio, nonché di quelli successivi, a valere sul trasferimento di ulteriori porzioni di risorse;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 (CONFERMA DEL PEGNO)**

1. Valgano tutte le Definizioni ed i relativi significati di cui all'Avviso, alla Convenzione e allo schema di Pegno di avvio del Portafoglio;
2. Il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del D. Lgs. 2 maggio 2004 n. 170, conferma irrevocabilmente il pegno in favore dell'Originator - Soggetto Finanziatore, per la somma di euro [•] ai termini ed alle condizioni tutti previsti nel Contratto di pegno Originario ovvero di avvio del Portafoglio, che si intendono qui integralmente richiamati;
3. Il Soggetto Finanziatore dichiara, per quanto possa occorrere, di accettare il pegno qui confermato;
4. Il medesimo Pegno qui confermato, nel limite di quanto previsto all'articolo 1.1, grava sul denaro già depositato da Puglia Sviluppo, sul conto corrente IBAN: [•] aperto presso la filiale di [•] del Soggetto Finanziatore;
5. È onere del Soggetto Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 21 maggio 2004 n. 170;
6. In deroga a quanto previsto all'articolo 2791 del Codice Civile, gli interessi maturati sul denaro costituito in pegno, ai sensi dell'articolo 2.1, non confluiranno nel *Cash Collateral* e saranno corrisposti a Puglia Sviluppo, con cadenza trimestrale, secondo quanto meglio previsto nella Convenzione e nel contratto di conto corrente e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno;
7. Il Costituente non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno, ai sensi del presente atto, fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte della Banca;
8. La Banca effettuerà le notifiche eventualmente necessarie a rendere il presente pegno opponibile ai terzi.



**Articolo 2**  
**(OBBLIGAZIONI GARANTITE)**

1. Il presente pegno è costituito a garanzia Crediti garantiti, come definiti nel Contratto di pegno Originario. I Finanziamenti da cui sorgono i crediti garantiti inclusi nel portafoglio sono identificati nell'allegato al presente atto;
2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 cod. civ.
3. Il presente pegno resterà valido ed efficace indipendentemente dalle modifiche che saranno eventualmente apportate alla Convenzione o ai contratti da cui derivano le obbligazioni garantite.

**Articolo 3**  
**(EFFICACIA)**

1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite;
2. Per i finanziamenti che, alla data di scadenza di rimborso, presentino rate scadute o comunque non in regola rispetto al dovuto per capitale, interessi ed accessori, ma non ancora appostati in Default, il presente atto conserva la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero fino all'esaurimento o alla rinuncia delle relative procedure di recupero fermo restando che l'entità del *Cash Collateral* in essere a copertura della Tranche Junior sarà mantenuta pari all'80%. Qualora, invece, alla data di scadenza sussistano finanziamenti in Default, per questi ultimi il presente pegno conserva la propria efficacia sino alla loro estinzione.

**Articolo 4**  
**(SPESE)**

1. Gli oneri e le spese connessi alla stipula del presente contratto sono a carico del Soggetto Finanziatore;
2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti a medio-lungo termine.

**Articolo 5**  
**(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima;

2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o, comunque, a esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bari.

Per Puglia Sviluppo S.p.A.

---

Per il Soggetto Finanziatore

---

**Allegato E dello schema di Convenzione**  
**“MODELLO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO”**

Spett.le  
Puglia Sviluppo S.p.A.

[luogo], [data]

Egregi Signori,

**Oggetto: Comunicazione di Costituzione del Portafoglio**

Facciamo riferimento:

1. all’Avviso emanato da Puglia Sviluppo in data [•] (“Avviso”) per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia – Fondo finanziamento del rischio 2014/2020;
2. alla Istanza presentata dal Finanziatore scrivente in data [•];
  
3. alla CONVENZIONE stipulata tra il Finanziatore scrivente e Puglia Sviluppo in data [•] (l’“Accordo Convenzionale”);

prendiamo atto che:

valgono le DEFINIZIONI di cui all’Avviso e alla Convenzione;

e

con la presente, in conformità a quanto previsto nell’Avviso e nell’Accordo Convenzionale, Vi informiamo che è stato costituito un Portafoglio per un ammontare pari a euro [•]. In allegato trovate le informazioni relative al Portafoglio.

Con la presente dichiariamo che:

- a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all’Avviso;
- b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate dal Finanziatore nell’erogare i Finanziamenti;
- c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati.

---

[BANCA]

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## **Informazioni e dati da trasmettere unitamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio**

### **D 1) Anagrafica Impresa beneficiaria**

- Denominazione e forma giuridica
- Dimensione aziendale
- Indirizzo sede legale e unità operativa interessata dal programma di investimenti
- Codice Fiscale e n. partita IVA
- Telefono, e-mail e fax
- Dati sintetici di bilancio.

### **D 2) Informazioni sul finanziamento concesso e sul merito di credito dell'Impresa beneficiaria**

- Importo del finanziamento
- Durata del finanziamento
- Data della delibera di concessione del finanziamento
- Data (effettiva o prevista) di erogazione del finanziamento
- Classe di merito creditizio dell'Impresa al momento della concessione del finanziamento
- Condizioni economiche applicate al Finanziamento (Spread applicato, comprensivo di tutte le commissioni, nei limiti di quanto indicato all'elemento 1 della Proposta di Accordo di Portafoglio)
- Commissioni di garanzia applicate dal Confidi, se presente, costi di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali e costo di adesione al Confidi

### **D 3) Agevolazione concessa all'Impresa**

- Intensità agevolativa concessa alla singola Impresa, calcolata al momento della concessione del finanziamento applicando la formula riportata all'Avviso.

### **D 4) Portafoglio di esposizioni creditizie.**

- Elenco delle Imprese finanziate con indicazione del finanziamento concesso e dell'ammontare complessivo del Portafoglio.